

R.G. 3618/18-



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

In composizione collegiale

Nelle persone dei magistrati:

dott. Flavio Cusani

PRESIDENTE

dott. Luigi Galasso

GIUDICE

dott. Aldo De Luca

GIUDICE RELATORE

riuniti in camera di consiglio, nel procedimento iscritto al R.G.NR. 3618/2018

1. Le società Q ~~XXXXXXXXXX~~ S.P.A., A ~~XXXXXXXXXX~~ S.P.A. ed A ~~XXXXXXXXXX~~ S.R.L. proponevano domanda di ammissione al concordato preventivo, riservando il deposito della proposta e del piano alla scadenza del termine di cui all'art. 161, co. VI L.F. Con provvedimento depositato il 24/7/2015, il tribunale concedeva il termine previsto da tale norma e nominava i commissari giudiziali ex art. 161, co. VI L.F. Il Con decreto del 1°/12/2016, il tribunale, facendo proprie le valutazioni espresse dai commissari giudiziali, dichiarava inammissibile la proposta di concordato.

2. Il tribunale, con decreto del 1/2/2017, liquidava ai commissari giudiziali il compenso di €1.800000/00, che veniva opposto in Cassazione dalla società Q ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ S.R.L. La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con ord. nr. 11219/2018 annullava con rinvio il suindicato decreto per carenza di motivazione. In seguito a riassunzione ex art. 392 c.p.c. il Presidente del Tribunale, con provvedimento depositato il 7/9/2018, disponeva l'assegnazione del fascicolo al I Collegio di questa sezione per la nuova liquidazione del compenso spettante ai commissari giudiziali per l'attività svolta.

3. Ciò premesso, il collegio innanzitutto rileva che i commissari giudiziali hanno svolto con perizia e specificità i compiti di vigilanza e di controllo loro demandati ai sensi dell'art. 161 L.F., come risulta dai documenti prodotti e rivenuti in atti, di seguito indicati:

- parere (dettagliato) del 27/8/2015 sulla relazione informativa del 19/8/2015;
- parere (dettagliato) del 1°/10/2015 sulle istanze contenute nella relazione del 29/9/2015 (tra cui l'istanza di innalzamento della soglia per il compi-

mento degli atti di ordinaria amministrazione), espresso con riferimento all'esigenza di continuità aziendale ed alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Pacelli attestatrice ex art. 182 quinquies co. V L.F.;

- parere (dettagliato e dal contenuto anche giuridico) del 10/10/2015 su ulteriori istanze contenute sempre nella relazione informativa del 29/9/2015 ed aventi ad oggetto l'autorizzazione a transigere alcune posizioni creditorie;
- relazione informativa (molto dettagliata) del 27/1/2016 su criticità riscontrate in seguito all'accesso presso la sede sociale eseguito il 26/1/2016 (criticità relative, tra l'altro, al mancato rinvenimento dei libri sociali, ai richiami del collegio sindacale di ~~Amato~~ S.P.A. ed al mancato coinvolgimento del collegio sindacale di ~~Amato~~ S.R.L. nel progetto di fusione);
- informativa urgente (molto dettagliata) del 5/2/2016 sulle criticità di alla VI relazione periodica del 1°/2/2016, criticità aventi ad oggetto carenze ed insufficienze del contenuto delle relazioni informative trasmesse dal proponente, l'emersione di un fatto non dedotto in precedenza ovvero l'incendio nel dicembre 2015 di un edificio rientrante nell'attivo concordatario, denunce di tentato furto di documenti e libri sociali, la mancata partecipazione dei collegi sindacali alle delibere assembleari di fusione, ecc.;
- richiesta di integrazione documentale del 3/3/2016;
- parere del 21/3/2016 (ampiamente motivato) sulle istanze ex artt. 161, co VII e 182 quinquies L.F.;
- informativa del 30/3/2016 (ampiamente motivata) sul piano di concordato ed al piano industriale con valutazioni prevalentemente di natura finanziaria e tecnico-contabile;
- parere del 9/5/2016 (sintetico) su VII e VIII relazione periodica;
- note informative del 12/5/2016 (su scioglimento e/o sospensione di alcuni rapporti contrattuali)
- informative (sintetiche) su IX, X, XI, XII e XIII relazione informativa;
- pareri del 12/5/2016 e del 22/7/2016 (sintetici) su istanze ex art. 169 bis L.F.;
- informativa del 15/10/2016 riepilogativa delle attività espletate tra i mesi di agosto ed ottobre 2016;

- relazione del 4/11/2016 (molto dettagliata) sul piano e sulla proposta di concordato, con valutazione ampiamente e tecnicamente motivata di inidoneità.

4. Ad avviso di questo collegio la liquidazione del compenso spettante ai commissari giudiziali – compenso unico, come peraltro già indicato nel provvedimento di nomina del 24/7/2015 – non può essere effettuata ai sensi dell'art. 5 D.M. 30/2012, come richiesto nell'istanza di liquidazione. Il collegio, invero, dà atto della diversità di orientamenti giurisprudenziali in materia e della diversità delle prassi adottate nei diversi uffici in ragione della lacuna normativa in materia. Infatti, il suindicato D.M. 30/2012, recante i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e dei compensi nelle procedure di concordato preventivo, è stato emanato il 25/1/2012, quindi, non prevede, né poteva prevedere i criteri per la determinazione del compenso spettante ai commissari giudiziali nominati ex art. 161, co. VI L.F. nel concordato con riserva, figura introdotta dal D.L. 69/2013 per coadiuvare l'autorità giudiziaria nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo nella fase tra il deposito del ricorso con riserva e la pronuncia di ammissione resa ex art. 163 L.F. I cosiddetti pre-commissari svolgono generici compiti di vigilanza e di controllo, ma non compiono tutta l'attività prevista dagli articoli dagli 171 e ss. L.F., propria dei commissari giudiziali nominati ex art. 163 L.F., in particolare, non compiono attività di verifica dei crediti e dei debiti, non redigono l'inventario del patrimonio del debitore, non sono tenuti alla relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, né procedono al compimento delle attività precipue previste dai vari tipi di concordato, il che ne evidenzia la diversità funzionale con i commissari nominati ex art. 163 L.F. alla cui attività espressamente si riferisce il D.M. 30/2012. Neppure è possibile l'applicazione analogica della disciplina di cui al citato D.M., atteso che nel concordato con riserva non vi è redazione dell'inventario ex art. 172 L.F. e manca l'attività di liquidazione, pertanto, non è possibile applicare i parametri indicati dall'art. 5 D.M. 30/2012 per la liquidazione del compenso ai commissari giudiziali nominati ex art. 163 L.F. con il provvedimento di ammissione al concordato preventivo; e i tentativi della giurisprudenza di merito parametri alternativi non hanno aggancio normativo.

5. Ciò posto, ritiene il collegio che la liquidazione del compenso spettante ai cd. pre-commissari, in assenza di specifica previsione normativa, va effettuata in ap-



plicazione delle previsioni di cui alla disciplina generale in materia di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice. Alcun elemento ostativo in tal senso è rinvenibile nel contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione nr. 11219/2018, che nulla ha statuito in merito all'applicazione o meno del D.M. 30/2012, ma ha solo testualmente riportato il contenuto dell'art. 5 cit. per argomentare la fondatezza del motivo di opposizione. Neppure può essere messo in dubbio il ruolo di ausiliari svolto dai pre-commissari, i quali nell'esercizio dei loro compiti coadiuvano l'autorità giudiziaria chiamata ad esercitare un controllo non solo formale sul ricorso, ma anche sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per all'ammissione alla procedura. Depone in tal senso anche il carattere eventuale della nomina dei pre-commissari, atteso che il tribunale "può", ma non deve procedere in tal senso, a differenza di quanto previsto ex art. 163 L.F., e da cui si desume anche che l'attività loro demandata potrebbe essere svolta direttamente dall'autorità giudiziaria senza alcun "ausilio".

6. Tanto premesso, il compenso è liquidato secondo il criterio residuale delle vacanze ex artt. 4 L.319/1980 ed 1 D.M. 30/5/2002. Non sono applicabili, infatti, i criteri di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 D.M. 30/5/2002 in quanto riferiti ad attività diverse da quelle svolte dai cd. pre-commissari, attività di controllo, di verifica e di informazione al tribunale sulla tenuta delle scritture contabili, sull'andamento della prosecuzione della gestione, su fatti rilevanti ai fini della pronuncia di ammissibilità del concordato. Non l'art. 2) perché riferito a singole perizie/consulenze in materia amministrativa, contabile e fiscale, che non sono state redatte nel corso della procedura, ma neppure l'art. 3, attesa la mancata valutazione di aziende/patrimoni, l'art. 4, in ragione della mancata predisposizione di relazioni in materia di bilancio, e l'art. 5, attesa la mancata redazione di consulenze e perizie in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili. Il criterio delle vacanze, d'altronde, è appropriato anche in ragione del carattere continuativo dell'attività dei commissari, protrattasi per oltre 15 mesi.

7. Ciò posto, in applicazione degli artt. 4 L.319/1980 ed 1 D.M. 30/5/2012, il collegio determina, in numero di quattro le vacanze giornaliere ed in 26 i giorni di ogni mese (tenuto conto della durata media di 30 gg. di ogni mese, sottratte quattro domeniche), per un totale di 104 vacanze mensili. Tenuto conto che l'incarico ha avuto la durata complessiva di 15 mesi e sei giorni (sottratti i giorni festivi) - dalla nomina con provvedimento comunicato 27/7/2015 e sino al



4/11/2016 data dell'ultima attività documentata (la relazione sul piano e sulla proposta di concordato, con valutazione di inidoneità) - il numero delle vacanze è pari a nr. 1584, corrispondente all'importo di €.12.916,13. Il collegio, ai sensi dell'art. 5 L.319/1980 ed in ragione della complessità della procedura con continuità aziendale che ha coinvolto società costituenti gruppo di impresa, un'operazione di fusione per incorporazione e conferimento di azienda in altra società (operazione deliberata prima del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura), un passivo dichiarato dal proponente, ma non accertato, per oltre 41 milioni di euro e tenuto conto, altresì, della competenza e della specificità dell'attività svolta, degli accertamenti effettuati anche presso la sede legale, ritiene congruo determinare in maniera definitiva il compenso spettante ai cd. pre-commissari in misura pari ad €.24.000,00, compenso unico nonostante la nomina collegiale, come innanzi precisato.

P.Q.M.

il Tribunale così provvede:

- liquida ai commissari ~~Benevento, Cusani e G...~~ e, la somma complessiva di €.24.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti;
- compensa le spese di lite attesa la sussistenza di plurimi e contrastanti indirizzi giurisprudenziali in materia.

Benevento, 11 aprile 2019.

IL GIUDICE RELATORE

dott. Aldo De Luca



IL PRESIDENTE

dott. Flavio Cusani



Depositato in Cancelleria

il

11 APR 2019

